

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICCOLÒ COPERNICO"



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Via Planis 25 – 33100 UDINE
Tel. +39 0432 504190
CF 80015230305

WEB www.liceocopernico.edu.it
PEC udps05000p@pec.istruzione.it
Email udps05000p@istruzione.it



Prot.n. e data (vedi segnatura)

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO INERENTE GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ART. 45 C. 2 LETT. A D.I. 129/2018)

Adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 23 del 06 luglio 2026

tenuto conto dell'emanazione del nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023
approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/03/2023, in vigore dal 01/04/2023 e con efficacia dal 01/07/2023
e delle delibere attuative dell'ANAC con efficacia dal 01/01/2024, e successive modifiche e integrazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.";
- Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"* e ss.mm.ii.";
- Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c. 2, lettera a) del DI 129/2018;
- Vista la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante *"Orientamenti interpretativi DI 129/2018"*;
- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*, in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e che ha acquisito efficacia a partire dal 1° luglio 2023;
- Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;
- Visto quanto previsto dalle Istruzioni operative contenute nel Quaderno 1 diramato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito MIM (aggiornato a febbraio 2024), che fornisce istruzioni di carattere generale per l'applicazione del nuovo Codice nelle scuole, fungendo da guida per la stesura del nuovo regolamento;

Considerati	gli obblighi relativi alla Trasparenza, secondo i quali le scuole devono adeguare le sezioni "Amministrazione Trasparente" seguendo gli schemi standard approvati dall'ANAC nelle delibere del 2024 e 2025, che semplificano la pubblicazione dei dati sui contratti pubblici;
Ritenuto	che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituto non possa prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, e dal rispetto dei principi generali del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
Vista	la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento Art 23 – BDNCP di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»;
Vista	la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 – FVOE di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale;
Vista	la Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;
Vista	la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Vista	la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 di Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;
Considerata	la normativa in materia di digitalizzazione a decorrere dal 01/01/2024;
Visto	Il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, diramato da ANAN il 30 luglio 2024;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità, principi e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, con la finalità di assicurare che l'attività medesima, svolta ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, avvenga nel rispetto dei principi dettati dal nuovo Codice, semplifichi e renda tempestivi i processi di acquisto, garantisca la qualità delle prestazioni rese all'Istituzione scolastica.
2. L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica, che ha piena capacità ed autonomia negoziale per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche previste

dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, si ispira ai principi generali definiti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare al:

- **principio del risultato** dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - **principio della reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - **principio dell'accesso al mercato** degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - **principio di buona fede e di tutela dell'affidamento** nei rapporti tra Istituzione scolastica e operatori economici;
 - **principio di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale;**
 - **principio di auto-organizzazione amministrativa** nell'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;
 - **principio di autonomia contrattuale**, con la possibilità di concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, con diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in caso sopravvengano circostanze svantaggiose straordinarie e imprevedibili;
 - **principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, anche per favorire accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;
 - **principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore** al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, anche nel caso di subappalto.
3. Il Dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituzione scolastica, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto.

Art. 2 Soglie di rilevanza europea e programmazione

1. Come previsto all'art. 14 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, le soglie di rilevanza europea sono le seguenti:
 - a. Euro **5.404.000,00** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b. Euro **216.000,00** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi.

Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1. È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici; al fine di evitare il frazionamento artificioso è necessario prevedere una corretta definizione del fabbisogno e una specifica programmazione degli acquisti.
2. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale:
 - a. i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 150.000,00;
 - b. gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000,00;
 - c. il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 3 – Il Responsabile Unico del Progetto

Come previsto dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che così recita *“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”*, il Dirigente Scolastico, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP dell'Istituzione Scolastica, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione e, comunque, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 relativo al Conflitto d'Interesse, lo stesso ha l'obbligo di

astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi ed ha l'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto (anche potenziale).

Art. 4 – Criteri per l'individuazione della tipologia di procedura da espletare

1. La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture viene individuata in base al valore dell'affidamento stesso, distinto per categorie omogenee e calcolato al netto di IVA, e tiene conto dell'importo massimo stimato al momento di avvio della procedura, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo contrattuale esplicitamente previsto dai documenti contrattuali.

Le procedure si svolgono con le seguenti modalità:

- a. **affidamento diretto per lavori** di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b. **affidamento diretto dei servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c. **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d. **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, salva la possibilità di ricorrere ad altre procedure di scelta del contraente previste all'art. 70 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici;
- e. **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Pertanto, per i lavori, servizi e forniture si applica l'art. 50 del D.Lgs 36/2023 come di seguito indicato:

Importo Lavori	Procedura	
Fino a € 149.999,99	Affidamento Diretto	
da € 150.000,00 a € 999.999,99	Negoziata senza bando	almeno 5 O.E.
da € 1.000.000,00 a € 5.404.000,00	Negoziata senza bando	almeno 10 O.E.

Importo Servizi e Forniture	Procedura	
Fino a € 139.999,99	Affidamento Diretto	
da € 140.000,00 a € 215.999,99 sub-centrali	Negoziata senza bando	almeno 5 O.E.
da € 140.000,00 a € 750.000,00 Allegato XIV Direttiva 2014/24/UE	Negoziata senza bando	almeno 5 O.E.

Art. 5 - Principio di rotazione

1. Per i contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), l'**affidamento diretto** deve rispettare il principio di rotazione, in forza del quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui

due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato in caso di:
 - a. particolare struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto da parte dello stesso operatore economico;
 - b. affidamento allo stesso operatore economico ma per un settore merceologico diverso dal precedente;
 - c. affidamento diretto per importi **inferiori a 5 mila euro**.
3. Per settore merceologico si ha riguardo alle categorie di cui alla sottostante tabella:

Categoria	Descrizione beni
INFORMATICA	accessori per informatica hardware e software per le reti – hardware per l'informatica (pc – monitor per pc - tablet etc.) – hardware per l'informatica (stampanti – scanner – sistemi di acquisizione dati – tavolette grafiche etc.) – sistemi didattici multimediali (LIM – proiettori Interattivi – monitor touch etc.) robot e bracci robotici semiprofessionali – software per sistemi didattici e sistemi didattici informatizzati (hardware – piccoli sistemi robotici etc.) provider reti- telematiche;
ELETTRONICA	accessori e schede per elettronica; antifurto; componenti elettronici; sistemi di controllo PLC; strumentazione elettronica;
ARREDI	arredi per aule; arredi per Ufficio; arredi scientifici per laboratori e aule multimediali;
VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU' GIORNI	agenzie viaggio e biglietteria – alberghi; noleggio bus; ristorazione; ticket pasto; agenzie di catering;
USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO	agenzie viaggio e biglietteria – alberghi; noleggio bus; ristorazione; ticket pasto; agenzie di catering;
SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO	agenzie viaggio e biglietteria – alberghi; noleggio bus; ristorazione; ticket pasto; agenzie di catering;
IMPIANTISTICA	allestimenti tessili – climatizzazione – impianti elettrici, idraulici; infissi metallici – sistemi audio e video – impianti domotici e informatici (reti LAN e reti WIFI) – tende ed avvolgibili;
LAVORAZIONI	lavori in ferro – lavori in alluminio – lavori in legno;
MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO	fotocopiatrici (assistenza, noleggio, vendita) – macchine per ufficio stampanti per ufficio – manutenzioni impianti e apparecchiature;
LABORATORI ATTREZZATURE E ACCESSORI	attrezzature, accessori e prodotti per la fisica – attrezzature accessori e prodotti per la Chimica – attrezzature accessori e prodotti per la meccanica – attrezzature accessori e prodotti per laboratori scientifici e tecnologici;
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	cancelleria, modulistica; materiale di facile consumo; carta per stampante o fotocopiatrici, toner, articoli per Ufficio;
PUBBLICITA' E GRAFICA	timbri e targhe; tipografie; agenzie pubblicitarie, gadget;
EDITORIA	libri e testi scolastici – pubblicazioni varie – legatorie;
FORNITURE VARIE	materiali elettrici, materiali idraulici, materiali plastici, materiali per la sicurezza (antincendio, primo soccorso, etc.) – materiali per lo sport - materiale per la pulizia- antinfortunistica - piante e fiori;

AGENZIE DI SERVIZI E VARIE	smaltimento rifiuti speciali – agenzie di vigilanza – servizi postali – agenzie di formazione e linguistiche – agenzie di pulizia e disinfestazione – agenzie di assicurazione;
IMPRESE LAVORI E EDILIZIA	imprese edili – imprese per ristrutturazioni – piccoli adattamenti edilizi e lavori di rifacimento;

La stazione appaltante ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico in modo tale che il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia sempre in relazione ai settori merceologici o di servizi. La rotazione opera quindi solo all'interno di una medesima fascia.

Fascia	da €	a €
Deroga fino ad € 5.000,00		
1	5.000,00	9.999,99
2	10.000,00	19.999,99
3	20.000,00	39.999,99
4	40.000,00	99.999,99
5	100.000,00	139.999,99

Non si applica la rotazione per: procedure negoziate preceduta da indagine di mercato aperta a tutti.

Art. 6 – Decisione a contrarre

- Prima dell'avvio della procedura di affidamento il dirigente scolastico, con apposito atto, adotta la **decisione a contrarre** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'atto deve almeno contenere:
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche dei lavori, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - le principali condizioni contrattuali.
- In caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ove richiesti.
- L'affidamento diretto è perfezionato con un unico atto che contiene contestualmente la decisione di/determina a contrarre e l'atto di affidamento; in ogni caso il dirigente scolastico può adottare due atti separati.
- Nella decisione di/determina a contrarre il Dirigente scolastico individua il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.
- Il dirigente scolastico può delegare in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del DI n. 129/2018, lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori.
- Al D.S.G.A. compete comunque la gestione del Fondo economale.

Art. 7 - Elenco degli operatori economici e indagini di mercato

- Prima dell'avvio della procedura di **affidamento diretto** di lavori, beni e servizi, che avviene anche senza consultazione di più operatori economici, il dirigente scolastico può svolgere consultazioni preliminari di mercato a carattere informale, ferma restando la verifica di congruità del

lavoro/bene/servizio che si intende affidare, al fine di scegliere soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali individuati tra gli iscritti alle piattaforme certificate di acquisto e, anche, in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

2. La consultazione del mercato può avvenire tramite l'acquisizione e il confronto di preventivi, la consultazione di cataloghi, anche del mercato elettronico, la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni oppure mediante la pubblicazione di un avviso pubblico, diretto a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni contrattuali, oppure tramite procedure telematiche offerte dal mercato elettronico. L'avviso pubblico va pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e deve chiaramente esplicitare che tale attività è finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti nel mercato senza alcun vincolo per l'Istituzione scolastica.
3. Nelle **procedure negoziate** fino alle soglie di rilevanza europea, gli operatori economici che si intende consultare sono individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti su piattaforme certificate di acquisto.
4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal dirigente scolastico, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

Art. 8 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

Ai sensi del Libro I Parte II del D. Lgs. 36/2023 *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica."*

Pertanto, le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti dovranno essere gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22 del D. Lgs 36/2023 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche ricorrono ai seguenti strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A.:
 - a. utilizzo delle Convenzioni quadro presenti su Consip per qualunque categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologica richiesta e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno;
 - b. utilizzo di accordi quadro e SDAPA;
 - c. in assenza di Convenzioni quadro attive presenti su Consip o in presenza di tali convenzioni, ma giudicate inadeguate a soddisfare il proprio fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali, l'Istituzione Scolastica può rifornirsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), altro strumento di Consip o, comunque, su altre piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
 - d. per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici e di connettività, l'Istituzione Scolastica utilizzerà in via esclusiva gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori.
2. Sul MEPA, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture può avvenire mediante acquisto da catalogo, confronto di più preventivi (CP) o trattativa diretta (TD) con un unico operatore economico.
3. In caso di procedura negoziata su MEPA, si procede con richiesta di offerta semplice (RdO semplice) oppure evoluta (RdO evoluta) nel caso di affidamenti che comprendano sia un lotto unico che più lotti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità-prezzo.

Art. 9 - Acquisti extra CONSIP e Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate

1. L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti

nell'ambito delle convenzioni **Consip – Accordi quadro – SDAPA** ovvero alla mancanza delle "caratteristiche essenziali" dei beni/servizi annualmente definite e pubblicate dal MEF.

2. Qualora all'esito della verifica risulti la indisponibilità della convenzione Consip ovvero emerga la mancanza di caratteristiche essenziali congruenti con il fabbisogno dell'Istituzione scolastica, il DS/RUP attesta di aver provveduto alla verifica stessa, dando adeguato conto delle risultanze della medesima e documentando la mancanza del bene o servizio (ad es. stampa della schermata visibile a video relativa all'esito della verifica e acquisizione a protocollo).
3. L'amministrazione scolastica può procedere ad acquisti autonomi (fuori convenzione Consip) esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico e trasmessa al competente ufficio della **Corte dei conti**, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (L. 208/2015, c. 510. Nota MIUR n. 1711/2019, Quaderno n. 1, giugno 2019).
4. L'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione Consip (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o altre piattaforme digitali certificate, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'ANAC e all'AgID (L. 208/2015, cc. 512 e 516. Quaderno n. 1, luglio 2020).
5. Resta pertanto possibile procedere ad acquisti "extra Consip" nelle seguenti ipotesi:
 - a. in caso di indisponibilità di convenzione attiva Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
 - b. in caso di quantitativi minimi di acquisto superiori a quanto necessario per la scuola o quando, in considerazione delle caratteristiche specifiche del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non sia oggetto di convenzione CONSIP;
 - c. qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
 - d. qualora l'acquisto autonomo consenta di ottenere condizioni economiche più favorevoli sul libero mercato.
6. Per tutti i contratti stipulati mediante procedure autonome, al di fuori delle convenzioni Consip, si procederà ad esercitare la facoltà di recesso se l'operatore economico non acconsentirà a modificare il contratto secondo le condizioni migliorative fornite da Consip con convenzioni sopraggiunte successivamente alla stipula del contratto stesso.

Art. 10 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. L'Istituzione scolastica, fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata nei casi previsti dalla normativa vigente, può espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti a norma dell'art. 47 del D.l. 129/2018.
2. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale "*capofila*" che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.
3. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi e le responsabilità del Dirigente Scolastico connesse all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.l. 129/2018, nonché quelle relative alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Art. 11 – Acquisizione del CIG

L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di richiedere per ogni procedura di affidamento il “Codice Identificativo di Gara” (CIG). La procedura per la richiesta è stata profondamente innovata dal 1° gennaio 2024 con la digitalizzazione integrale del ciclo dei contratti pubblici.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Tuttavia, resta consentita, fino a nuova comunicazione, l'acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023: il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 01/01/2024.

In deroga per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, si potrà procedere secondo il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024 contenente: **Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro** che così recita: “ ... al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link [https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti pubblici](https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici), sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione. Si evidenzia che anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante PAD. A decorrere dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante PAD. A decorrere dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. ... ”.

Sono esclusi dall'obbligo di acquisizione del CIG, tra gli altri:

- le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale) qualora il contratto venga stipulato direttamente con l'esperto individuato;
- le spese effettuate con il Fondo Economale per le Minute Spese gestito dal DSGA;
- i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).

A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Art. 13 - Stipula dei contratti

1. Il DS stipula il contratto con l'operatore economico individuato nelle modalità previste dall'art. 18 del

D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici. In caso di procedura negoziata, oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Assicurando, comunque, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale ed operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

2. Il contratto è perfezionato previa:

- a. acquisizione del DURC e dell'autocertificazione dell'operatore economico circa l'insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;
- b. verifica delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) richiesti ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

L'autocertificazione di cui al punto a) è consentita per gli affidamenti diretti inferiori a € **40.000** e controllata anche previo **sorteggio di un campione** individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Le verifiche del possesso dei requisiti per gli affidamenti superiori a € 40.000,00 avverrà attraverso la consultazione del **FVOE fascicolo virtuale dell'operatore economico** di cui all'articolo 24, gestito dall'ANAC e, per quanto non presente, mediante richiesta diretta agli enti certificatori.

La consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'**articolo 94** (*costituisce motivo di esclusione automatica dalla procedura l'esistenza di una delle cause tassativamente elencate dall'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 – a titolo esemplificativo: condanne penali definitive, cause di decadenza antimafia, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutele dei disabili*) e di cui all'**articolo 95** (*l'Istituzione Scolastica esclude, altresì, l'operatore economico qualora accerti la sussistenza delle cause di esclusione non automatica previste dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023, previo svolgimento della valutazione discrezionale in capo al RUP e secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti dal Codice. Rientrano tra le cause di esclusione non automatica le violazioni non definitive agli obblighi in materia fiscale, contributiva e previdenziale, nonché il conflitto di interessi e il grave illecito professionale che metta in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico*) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel FVOE fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito/richiesta preventivo/avviso pubblico/bando di gara e deve di norma includere, oltre alle condizioni di esecuzione, il corrispettivo previsto, le modalità di pagamento, clausola rescissoria in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP e specifiche clausole che prevedano la risoluzione dello stesso ed eventuali penali in caso di successivo accertamento di mancanza dei requisiti richiesti o di inadempienza e/o di esecuzione in danno.

5. Il contratto deve avere termini di durata certi. La durata non può essere modificata in corso di esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
6. In caso di affidamenti conseguenti a procedure negoziate, per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, il contratto sarà stipulato solo una volta divenuta efficace l'aggiudicazione e decorsi almeno 32 (trentadue) giorni dalla comunicazione della medesima, salve eventuali le ipotesi di deroga alla regola dello **stand still**.

Inoltre, il contratto potrà essere sottoposto alle clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art.60 c.2 del D. Lgs. 36/2023 che così recita: "... *Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. ...*".

Art. 14 - Verifica dei lavori e delle prestazioni

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.l. n. 129/2018, la liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni e servizi e all'esecuzione di lavori avviene previo accertamento della regolarità della relativa fornitura o esecuzione.
3. Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, nei contratti di importo inferiore alle soglie europee i certificati di collaudo e/ o di verifica di conformità possono essere sostituiti dal **certificato di regolare esecuzione**, rilasciato dal direttore dei lavori per i lavori e dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato, per le forniture e i servizi.

Art. 15 Pubblicità legale atti di gara

Eseguita la procedura comparativa ed aggiudicazione della gara, l'Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Scolastico, nella sezione amministrazione trasparente.

Art. 16 – Inventario dei beni

I beni durevoli, previo positivo collaudo (**verbale di collaudo**), saranno assunti nell'inventario dell'Istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e ss.mm. e ii. del novellato Decreto Interministeriale n.129/2018. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l'art. 816 del Codice Civile, secondo il principio dell'Unitarietà delle Cose Composte, etc.

I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto già specificato laddove il bene non risulti scorponabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente.

Fondo Economico per le minute spese

Art. 17 – Disciplina generale

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo Economico per le Minute Spese relative all'acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'istituzione scolastica ai sensi degli artt. 21 e 45 del Decreto Interministeriale n.129/2018.

Art. 18 – Competenze del Direttore SGA nella gestione del fondo

La gestione del Fondo Economico per le Minute Spese è di competenza del Direttore SGA ai sensi dell'art. 21 c. 4 del Decreto Interministeriale n.129/2018.

Art. 19 – Costituzione del Fondo Economico

L'ammontare del Fondo Economico è stabilito con apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto, nell'ambito dell'approvazione del Programma Annuale.

Nel caso in cui l'importo massimo stabilito dal Consiglio di Istituto dovesse risultare insufficiente, il Dirigente Scolastico propone al Consiglio l'approvazione di una variazione al Programma Annuale per

elevare l'ammontare del fondo stesso. Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato anche in diverse quote dal Dirigente Scolastico al Direttore SGA con apposito mandato in partita di giro con imputazione all'aggregato A01 Funzionamento generale e decoro della scuola e da estinguersi attraverso sistemi "tracciabili".

Art. 20 – Utilizzo del Fondo Economale

A carico del Fondo Economale il Direttore SGA può eseguire i pagamenti, anche di carattere occasionale e che presuppongono urgenza, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente, nel limite massimo di spesa deliberato dal Consiglio d'Istituto.

È vietato l'uso del Fondo Economale per le Minute Spese per acquisti per i quali sia in corso un contratto d'appalto.

Art. 21 – Pagamento delle Minute Spese

I pagamenti delle Minute Spese, di cui all'articolo precedente, sono ordinati con dichiarazioni di spesa numerate progressivamente e firmate dal soggetto che ha effettuato la spesa ed è stato rimborsato e dal Direttore SGA.

Ogni buono deve contenere:

- la data di emissione;
- l'oggetto della spesa;
- la ditta fornitrice;
- personale autorizzato alla spesa;
- l'importo della spesa;
- l'aggregato e l'impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata.

Art. 22 – Documentazione giustificativa delle minute spese

1. Ogni spesa liquidata a valere sul fondo delle minute spese deve essere supportata da idonea documentazione fiscale giustificativa (fattura elettronica o documento commerciale/scontrino).
2. Qualora l'acquisto sia comprovato da un semplice documento commerciale ([scontrino fiscale](#)) privo dell'indicazione della partita IVA dell'Istituzione Scolastica, esso deve essere obbligatoriamente corredato, a pena di non rimborsabilità, da una dichiarazione scritta rilasciata dal venditore (su carta intestata, timbrata e firmata, oppure apposta sul retro dello scontrino stesso).
3. Tale dichiarazione deve attestare espressamente che i beni o i servizi elencati nel documento commerciale sono stati acquistati per conto e nell'interesse dell'Istituzione Scolastica, specificandone la denominazione o il codice fiscale.
4. Non è ammesso il rimborso di scontrini generici dai quali non sia possibile desumere la natura istituzionale della spesa o il collegamento diretto con le attività didattiche o amministrative della scuola.
5. Il DSGA fornirà un modello da presentare al fornitore.

Art. 22 – Reintegro del Fondo Economale per le Minute Spese

La reintegrazione totale avviene a fine anno con mandati emessi all'ordine del Direttore SGA, e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o da qualsiasi documento in cui figuri l'importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione dell'oggetto.

Art. 23 – Le scritture contabili

Il Direttore SGA predispone il registro informatizzato delle Minute Spese in cui contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite in conformità all'articolo 40, comma 1, lettera e) del D.l. n.129/2018. Nella registrazione va specificato il progetto e/o l'attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sotto-conto collegato.

Art. 24 – Chiusura del Fondo Economico per le Minute Spese

Alla chiusura dell'esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA e rimasta inutilizzata deve essere versata con una reversale a cura dello stesso, in conto partite di giro delle entrate assegnandola all'aggregato A01 Funzionamento Generale e Decoro della scuola.

Art. 25 – Controlli

Il servizio relativo alla gestione del Fondo Economico è soggetto a verifiche dell'organo di revisione per cui il Direttore SGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.

Art. 26 – Altre disposizioni

È vietato all'Amministrazione ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.

Art. 27 - Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Istituto, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e "*Albo on line*".
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme e i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.
3. Il presente Regolamento ha validità fino a successiva modifica deliberata dal Consiglio di Istituto e/o a causa di modifiche della normativa statale e comunitaria cogente.

Art. 28 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
2. Il presente regolamento sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio d'Istituto, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, art. 45, comma 2.

Art. 27 – Pubblicità

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituto, nella sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente, al fine di consentire la libera consultazione.

/IL DSGA

Fabiana Chiabai

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo De Nardo